



# COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

## CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

DISPOSIZIONI IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:

- **ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE**
- **ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO**
- **CAMBIO ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE**
- **EMIGRAZIONE ALL'ESTERO**

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), **compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie**.

**Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.**

Il cittadino **proveniente da uno Stato estero**, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti che comprovano la parentela. Il cittadino di Stato **non appartenente all'Unione Europea** deve allegare alla dichiarazione anche la documentazione indicata nell'allegato A). Il cittadino di Stato **appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

### MODULISTICA

- **DICHIARAZIONE DI RESIDENZA  
(CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, DALL'ESTERO, DALL'AIRE DI ALTRO COMUNE; CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE)**
- **ALLEGATO A  
(PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA)**
- **ALLEGATO B  
(PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA)**
- **DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO**

I modelli sono reperibili anche nel sito [www.galzignanoterme.org](http://www.galzignanoterme.org) nella sezione modulistica.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE DA PARTE DEI CITTADINI:**

- 1. direttamente all'Ufficio Anagrafe di Piazza Marconi n. 1 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.**
- 2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Galzignano Terme, Ufficio Anagrafe, Piazza Marconi n. 1, 35030 Galzignano Terme (PD)**
- 3. per fax al numero 049 9130060.**
- 4. per via telematica ad una delle seguenti condizioni:**
  - a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;**
  - b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;**
  - c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata - PEC del dichiarante;**
  - d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice alla e-mail [anagrafe@galzignanoterme.org](mailto:anagrafe@galzignanoterme.org) o alla Pec [galzignanoterme.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:galzignanoterme.pd@cert.ip-veneto.net).**

## **PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE**

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, **e comunque entro i due giorni lavorativi successivi**, a registrare le conseguenti variazioni, **con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. Provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.**

## **CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI**

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in**